

Il Presidente della III Commissione, onorevole Selva, ha facoltà di svolgere la relazione, in sostituzione del relatore, onorevole Baldi.

GUSTAVO SELVA, *Presidente della III Commissione*. Signor Presidente, questo accordo amplia un accordo già firmato il 15 ottobre 1970 e già in esecuzione, per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali fra la comunità francese del Belgio e l'Italia, tramite la facilitazione della produzione in comune di film che, per le loro qualità artistiche e tecniche, possano contribuire ad una maggiore conoscenza reciproca e siano competitivi dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori, sia in quelli di altri paesi.

Gli aspetti più qualificanti del nuovo accordo sono: la previsione di una minore documentazione necessaria per accedere ai benefici della coproduzione; un abbassamento della quota percentuale di partecipazione minoritaria al 20 per cento che può giungere al 10 per cento per film di costo superiore a due milioni di euro ed essere esclusivamente finanziata, al 10 per cento, per film di costo superiore ai tre milioni di euro; una maggiore libertà di determinazione della ripartizione degli introiti da parte degli operatori; la promozione dei film di ciascun paese nei festival dell'altro paese ed un coordinamento degli stessi.

In particolare, l'articolo 1 definisce il termine film, comprendente ogni opera cinematografica, e comprensivo anche di *fiction*, animazione e documentari, nonché l'estensione ai film di coproduzione dei vantaggi già previsti, nei due paesi, per i film nazionali.

Signor Presidente, concludo la mia relazione raccomandando l'approvazione del disegno di legge di ratifica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo concorda con la relazione svolta dal presidente della III Commissione.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 1462.

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Camerun per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, con Protocollo, fatto a Yaoundé il 29 giugno 1999 (articolo 79, comma 15, del regolamento) (approvato dal Senato) (3256) (ore 19,56).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, con Protocollo, fatto a Yaoundé il 29 giugno 1999, che la III Commissione (Affari esteri), ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

(Discussione sulle linee generali – A.C. 3256)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Craxi.

BOBO CRAXI, *Relatore*. Signor Presidente, ultima, ma non per importanza, la ratifica dell'Accordo tra lo Stato italiano e la Repubblica del Camerun.

L'Accordo nasce per rispondere alle necessità di definire una politica economica e commerciale dell'Italia nei confronti dei paesi africani a sud del Sahara, e cerca di regolare e di creare un quadro giuridico affidabile per gli operatori economici presenti nell'area, proprio attraverso la conclusione di accordi bilaterali per la promozione e la protezione di

investimenti. Anche l'Accordo con il Camerun, quindi, nasce da questa considerazione, e cerca di contemperare le mutue esigenze dei due paesi.

Il testo di questo Accordo, firmato nel 1999, e che giunge con un certo ritardo all'approvazione del Parlamento, recepisce un insieme di norme finalizzate ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci, contemplando, tra l'altro, la clausola della nazione più favorita. Vengono previste, in questo Accordo, garanzie in materia di trasferimento degli utili di esercizio, di nazionalizzazioni, di salari e di retribuzioni; è contemplata la cosiddetta clausola di retrocessione, prevedendosi esplicitamente il diritto del proprietario del bene espropriato di riacquistarlo al prezzo di risarcimento; in tema di regolamentazione delle controversie, l'Accordo stabilisce alcune soluzioni alternative alle scelte dell'investitore, che comprendono i tribunali locali territorialmente competenti ed un tribunale arbitrale *ad hoc*, che opera in conformità al regolamento della commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale. La durata dell'Accordo è prevista in dieci anni, con possibilità di proroga tacita, suscettibile di interruzione e diritto di denuncia di una delle parti contraenti.

Si ritiene, pertanto, che questo Accordo rappresenti un valido quadro giuridico di riferimento, che si colloca nell'attuale fase di intensificazione delle relazioni economiche e commerciali tra il nostro paese e la Repubblica del Camerun.

L'accordo è stato approvato dal Senato il 10 novembre; se ne raccomanda dunque l'approvazione con urgenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Il Governo concorda con la relazione svolta dal relatore.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Abbiamo esaurito questa ampia pagina, relativa alle ratifiche, su cui mi pare che poco fa il presidente Selva abbia detto una parola saggia.

GUSTAVO SELVA, Presidente della III Commissione. Grazie, signor Presidente.

COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Anche per il Governo!

PRESIDENTE. Anche per il Governo: il Governo si associa anche in questo caso...

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 17 dicembre 2002, alle 11:

(ore 11 e ore 16,30)

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 1487 — Modifica degli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario (Approvato dal Senato) (3288-A).

e delle abbinate proposte di legge:
TAORMINA; PISAPIA e BOATO (3313-3415).

— *Relatore:* Vitali.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 1805 — Conversione in legge del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza (Approvato dal Senato) (3450-A).

— *Relatore:* Oricchio.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 1811 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2002, n. 244, recante ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale (*Approvato dal Senato*) (3449).

— *Relatore:* Muratori.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 1812 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile (*Approvato dal Senato*) (3464).

— *Relatore:* Lupi.

5. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

S. 1032 — Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente un emendamento alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 1° ottobre 1998 (*Articolo 79, comma 15*) (*Approvato dal Senato*) (3078-A).

— *Relatore:* Paoletti Tangheroni.

S. 1173 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Erevan il 7 agosto 1999 (*Articolo 79, comma 15*) (*Approvato dal Senato*) (3080-A).

— *Relatore:* Paoletti Tangheroni.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento

dell'ordinamento interno (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (2074-C).

— *Relatori:* Pecorella (*per la II Commissione*); Folena (*per la III Commissione*).

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (2412-B).

Relatori: Pecorella (*per la II Commissione*); Folena (*per la III Commissione*).

S. 1153 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo cinematografico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, con allegati, fatto a Parigi il 6 novembre 2000 (*Articolo 79, comma 15*) (*Approvato dal Senato*) (3079-A).

— *Relatore:* Malgieri.

S. 1366 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione Mondiale della Sanità — Ufficio Regionale per l'Europa — concernente l'istituzione dell'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo, con allegati, fatto a Roma l'11 gennaio 2001 (*Articolo 79, comma 15*) (*Approvato dal Senato*) (3082-A).

— *Relatore:* Malgieri.

S. 1308 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Islanda di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 14 gennaio 1999 (*Articolo 79, comma 15*) (*Approvato dal Senato*) (3081-A).

— *Relatore:* Rizzi.

S. 1400 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Dar Es Salaam il 21 agosto 2001 (*Articolo 79, comma 15*) (*Approvato dal Senato*) (3083-A).

— *Relatore:* Rizzi.

Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica araba d'Egitto sulla cooperazione nel settore della difesa, con Annesso A, fatto a Roma il 23 marzo 1998 (2989-A).

— *Relatore*: Rizzi.

S. 1502 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sullo sviluppo delle relazioni nel campo della cooperazione e dei contatti militari, fatto a Riga il 20 febbraio 1998 (*Articolo 79, comma 15*) (*Approvato dal Senato*) (3167-A).

— *Relatore*: Rizzi.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (*Articolo 79, comma 15*) (2105).

— *Relatore*: Selva.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con allegato, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 (*Articolo 79, comma 15*) (2810).

— *Relatore*: Rivolta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica di Bulgaria per la collaborazione bilaterale nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 luglio 1995 (3028-A).

— *Relatore*: Rivolta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele, con allegato, fatto a Roma il 27 aprile 1999 (3029-A).

— *Relatore*: Deodato.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Ancona il 19 maggio 2000 (3104-A).

— *Relatore*: Amoruso.

S. 1510 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, con allegati e relativo atto finale, fatto a Parigi il 3 aprile 2001 (*Articolo 79, comma 15*) (*Approvato dal Senato*) (3168-A).

— *Relatore*: Amoruso.

S. 1575 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nel settore militare tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Romania, fatto a Roma il 26 febbraio 1997 (*Articolo 79, comma 15*) (*Approvato dal Senato*) (3257-A).

— *Relatore*: Amoruso.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Comunità francese del Belgio in materia di coproduzione cinematografica, con allegati, fatto a Venezia il 31 agosto 2000 (3234-A).

— *Relatore*: Baldi.

S. 1462 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, con Protocollo, fatto a Yaoundé il 29 giugno 1999 (*Articolo 79, comma 15*) (*Approvato dal Senato*) (3256-A).

— *Relatore*: Craxi.

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

S. 1436 — Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana (*Approvato dal Senato*) (3089-A).

e dell'abbinata proposta di legge: MALGIERI (1407).

— *Relatore*: Ricciuti.

(ore 15)

7. — Svolgimento di interrogazioni

(p.m., al termine delle votazioni)

8. — Discussione del disegno di legge
(per la sola discussione sulle linee generali):

Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia (*Approvato dalla Camera, ove trasmesso dal Senato*) (3381).

La seduta termina alle 20.

TESTO INTEGRALE DELL'INTERVENTO
DEL DEPUTATO LUIGI MARTINI IN
SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE
GENERALI DEL DISEGNO DI LEGGE DI
CONVERSIONE N. 3449

LUIGI MARTINI. Il disegno di legge n. 3449, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 31 ottobre 2002, n.244, recante ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e gestione aeroportuale è stato già approvato dal Senato (S.1811).

Il decreto-legge n. 244 del 2002, con le modificazioni apportate dal Senato, prevede la copertura assicurativa statale, per rischi di guerra e terrorismo, per le imprese di trasporto aereo e di gestione aeroportuale ed anche esercenti attività cargo. Il senato ha inoltre introdotto il comma 4-bis, con cui si precisa che fra le imprese di trasporto aereo, di cui al comma 1, lettera a), sono comprese anche quelle che utilizzano elicotteri.

Il provvedimento si collega alla serie di decreti-legge con cui è stata apprestata — seguendo gli indirizzi comunitari — un'adeguata copertura assicurativa alle imprese sopra citate, in ragione della particolare e contingente condizione del mercato in ordine ai costi di assicurazione dei perduranti rischi da atti di guerra o terroristici. Con il decreto-legge in esame, il termine di copertura assicurativa viene

prorogato ulteriormente sino al 31 dicembre 2002. Contrariamente ai precedenti, il presente decreto-legge dispone la suddetta proroga in assenza di un atto di indirizzo da parte dell'Unione europea, in quanto nelle riunioni tenutesi al riguardo a Bruxelles non è stato possibile raggiungere un accordo fra tutti i rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea. Per questa ragione, in assenza della necessaria « copertura comunitaria », non si è potuto utilizzare lo strumento del provvedimento amministrativo ed il Governo ha ritenuto di ricorrere ad un decreto-legge.

L'articolo 2, che dispone in ordine alle modalità di attivazione della copertura assicurativa statale e della corresponsione dei premi, rappresenta un elemento innovativo rispetto al passato, prevedendo che la copertura assicurativa statale abbia carattere facoltativo; la disposizione lascia, infatti, le imprese interessate libere di scegliere tra le offerte disponibili sul mercato e quelle statali (comma 1). L'entità dei premi è stata inoltre aumentata, per renderla più vicina alle eventuali offerte di mercato, al fine di ovviare alla possibilità dell'apertura di una procedura di infrazione per aiuti di Stato da parte della Commissione europea (comma 2). Il comma 3 dello stesso articolo 2, riguardante le modalità e i termini di presentazione della documentazione necessaria da parte delle imprese, rinvia a quanto disposto dall'articolo 2 comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 2 ottobre 2002 (recante « Modalità di operatività della garanzia per la copertura assicurativa per il trasporto aereo e di corresponsione dei premi »).

Infine, l'articolo 3 reca la consueta norma con cui si dispone l'immediata entrata in vigore del decreto-legge.

RELAZIONE DEL DEPUTATO MAURIZIO
ENZO LUPI SUL DISEGNO DI LEGGE DI
CONVERSIONE N. 3464

MAURIZIO ENZO LUPI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, trasmesso dal Senato lo scorso 10 dicembre 2002, reca la conversione in legge del decre-

to-legge n. 245 del 2002, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile. La VIII Commissione della Camera propone all'Assemblea l'adozione del provvedimento nel medesimo testo approvato dal Senato.

Il decreto-legge è stato adottato dal Governo lo scorso 4 novembre per disporre i primi interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle recenti calamità naturali, dettando ulteriori disposizioni di carattere generale in materia di protezione civile. Nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte importanti modifiche al testo originario del decreto-legge, che hanno consentito di registrare il sostanziale consenso di tutte le forze politiche rappresentate in quel ramo del Parlamento, espressosi nell'astensione di larghissima parte dei gruppi di opposizione.

L'articolo 1 del decreto-legge, come modificato dal Senato, disciplina le competenze del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, quale commissario delegato del Presidente del Consiglio, in relazione alle emergenze determinatesi nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia. L'inserimento della regione Puglia nel novero delle situazioni emergenziali contemplate dal decreto — a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 novembre 2002 — è stato effettuato nel corso dell'esame da parte della XIII Commissione del Senato, attraverso l'approvazione di un apposito emendamento presentato dal Governo.

Pertanto, il comma 1 dell'articolo in esame circoscrive, innanzitutto, l'ambito di applicazione del decreto-legge alle situazioni emergenziali dichiarate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002 (relativo alla situazione emergenziale in corso nel territorio di Catania) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2002, come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2002, recante l'estensione dello stato di

emergenza anche alla provincia di Foggia. Relativamente a queste situazioni e limitatamente ai relativi periodi temporali di vigenza, è previsto che il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri — nella sua qualità di Commissario delegato, già attribuitagli dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri — provvede al coordinamento degli interventi e di tutte le iniziative per fronteggiare le situazioni emergenziali in atto, definendo con le regioni e gli enti locali interessati appositi piani esecutivi di misure ed opere per il superamento delle emergenze stesse.

Quanto alla durata dei poteri del Commissario, si osserva che il decreto in esame prevede che la delega al capo del Dipartimento e i connessi poteri di coordinamento siano limitati ai periodi temporali di vigenza dello stato di emergenza, come indicati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti le relative dichiarazioni. Tali periodi sono destinati a concludersi (salvo successive estensioni) il 31 marzo 2003 per i territori della provincia di Catania e il 30 giugno 2003 per i territori delle province di Campobasso e di Foggia.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede inoltre che, per le finalità indicate al comma precedente, il capo del Dipartimento della protezione civile disponga direttamente in ordine agli interventi di competenza delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche avvalendosi di appositi sub-commissari cui affidare specifiche responsabilità in ordine a determinati settori di intervento. Viene disposto, inoltre, che il capo del Dipartimento della protezione civile realizzi i necessari coordinamenti con le regioni e gli enti locali per assicurare che la direzione unitaria dei servizi di emergenza posta in essere quale Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei ministri avvenga in un contesto di sinergie operative. Il comma 3 dell'articolo, riformulato ed ampliato in seguito all'approvazione, da parte della XIII Commissione del Senato, di un emendamento del Governo, detta disposizioni relative alla

fase della ricostruzione, con cui è stata definitivamente risolta la questione della « separazione » tra gestione dell'emergenza e gestione della ricostruzione.

In base a tale comma, infatti, i presidenti delle regioni interessate dal decreto sono nominati, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione, commissari delegati, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

I compiti affidati dal comma 3 ai presidenti delle regioni, nella veste di commissari delegati, includono: ulteriori e diversi interventi correlati al rientro nell'ordinario; ricostruzione e ripristino degli immobili danneggiati; ricostruzione, riparazione e adeguamento sismico degli edifici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado parimenti danneggiati. Il comma 3, inoltre, stabilisce la procedura da seguire per la realizzazione delle predette attività, che si basa sull'adozione, d'intesa con i comuni interessati, di appositi piani di ricostruzione. In particolare, è prevista: l'adozione (mediante delibera consiliare) entro il 30 aprile 2003, da parte dei comuni interessati, dei piani stessi, che possono prevedere localizzazioni alternative dei centri abitati maggiormente colpiti dagli eventi sismici, nonché la realizzazione di spazi a servizio della collettività ed opere commemorative in un armonico contesto di sviluppo urbanistico; l'approvazione nei 30 giorni successivi da parte della regione oppure, in alternativa, attraverso l'indizione di una conferenza di servizi. Per quanto riguarda gli interventi immobiliari, il comma 3 prevede che siano obbligatoriamente utilizzati i criteri antisismici che saranno fissati con successive ordinanze. Il comma 3-bis prevede che il capo del Dipartimento della protezione civile provveda a definire modalità e termini del passaggio di consegne ai Presidenti delle regioni in modo da assicurare la continuità nello svolgimento delle operazioni preordinate al perseguimento delle finalità contemplate dal decreto. Il comma 3-ter attribuisce ai presidenti delle regioni — analogamente a quanto previsto dal comma 2 riguardo al capo del Dipartimento della protezione civile — la facoltà di nominare un sub-commissario.

Passando all'articolo 2, si rileva che esso riguarda principalmente l'attribuzione del potere di ordinanza al capo del Dipartimento della protezione civile, nonché le modalità di definizione e il contenuto delle ordinanze. In particolare, il comma 2 dispone che con successive ordinanze di protezione civile del Presidente del Consiglio dei ministri — sempre ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992 — si provvede alla disciplina ed alla definizione delle modalità degli interventi di emergenza, a valere sulle risorse stanziati dall'articolo 5 del decreto, nonché su quelle eventualmente individuate nelle medesime ordinanze. Il comma 3 contiene una disposizione volta a mitigare gli effetti del comma precedente, « nel rispetto » — come si legge nella relazione al disegno di legge di conversione — « delle competenze attribuite alle regioni in materia di protezione civile di cui al citato decreto legislativo n. 112 del 1998 ». Il comma 3 prevede, infatti, la possibilità, da parte delle regioni interessate, di proporre « modifiche ed implementazioni » dei contenuti delle suddette ordinanze, per la parte preventivamente non concertata, ritenuti necessari per il conseguimento delle finalità indicate dal comma 1. Il comma 4 dispone che il capo del Dipartimento della protezione civile, nella sua veste di Commissario delegato, è autorizzato a definire la propria necessaria struttura organizzativa, anche avvalendosi, se del caso, degli uffici e del personale delle amministrazioni ed enti pubblici in sede locale, ivi compresi quelli militari, acquisendo, ove necessario, la disponibilità di beni mobili, immobili e servizi, anche utilizzando procedure accelerate quali la trattativa privata mediante affidamento diretto.

L'articolo 3 contiene una norma di portata generale, volta ad estendere i poteri straordinari previsti dagli articoli precedenti (in particolare, l'attribuzione al capo del Dipartimento del potere di ordinanza) a tutte quelle situazioni calamitose contemplate dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992, qualora si verificassero casi di eccezionali gravità che mettano a repentaglio la vita

umana. In tali ipotesi, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza (prevista invece come condizione preliminare dall'articolo 5, comma 1, della stessa legge), può attribuire i suddetti poteri, qualora disponga, con proprio decreto, il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile. È previsto, altresì, che tale decreto venga emanato su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il presidente della regione interessata. Durante l'esame in aula al Senato è stato approvato un emendamento che ha aggiunto un comma *l-bis* che fa comunque salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 4 reca una serie di misure (e, in particolare, la sospensione di una serie di termini) destinate ai soggetti che nelle date interessate dai fenomeni calamitosi si trovavano in una delle seguenti condizioni: erano residenti; avevano sede operativa; esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione. Nei confronti di tali soggetti, l'articolo 4 dispone la sospensione fino al 31 marzo 2003 dei seguenti termini: i termini di prescrizione, decadenza e di quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza; i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria (in tal caso è prevista l'emanazione di un apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000); tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo; i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Si dispone, infine, che per i soggetti

interessati al servizio militare, si applichino le disposizioni previste dall'articolo 138, commi 8, 9 e 10 della legge n. 388 del 2000.

L'articolo 5 reca l'autorizzazione di spesa necessaria per fare fronte alle prime esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali, disponendo che vi si provveda, per l'anno 2002 nell'ambito delle risorse del fondo per la protezione civile, in ragione di: 10 milioni di euro per gli eventi che hanno colpito la provincia di Catania (di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 ottobre 2002); 50 milioni di euro per gli avvenimenti che hanno danneggiato i territori delle province di Campobasso e Foggia (di cui, rispettivamente, ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre e 8 novembre 2002). Durante l'esame in aula al Senato è stato approvato un emendamento del relatore che, accogliendo rilievi espressi dalla Commissione bilancio, ha modificato la formulazione della disposizione di copertura, articolandola in due distinte voci: gli oneri connessi alle disposizioni di cui all'articolo 4 (sospensione di termini) vengono quantificati in 3 milioni di euro per l'anno 2002 e in 10 milioni di euro per l'anno 2003; gli altri oneri relativi agli interventi di emergenza non vengono quantificati, ma viene comunque indicato il tetto di spesa di 60 milioni di euro (per l'anno 2002) ripartito secondo la proporzione sopra indicata. Conseguentemente, per l'anno 2002 la copertura a valere sul Fondo della protezione civile è di 60 milioni di euro, mentre per l'anno 2003 è di 10 milioni di euro.

Alla luce del testo modificato dal Senato, l'VIII Commissione ha proceduto con estrema celerità all'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge, ritenendo di non apportarvi alcuna modifica, anche in considerazione del carattere d'urgenza del provvedimento. In proposito, appare essenziale riservare un apprezzamento per l'atteggiamento adottato dai gruppi in Commissione, i quali, pur in presenza di un limitatissimo tempo a disposizione per l'esame del provvedimento, dettato anche dai complessi avvenimenti che hanno caratterizzato le ultime settimane di lavoro

parlamentare, e pur di fronte a legittime divergenze su significative questioni di merito, hanno comunque evidenziato le tematiche di maggior rilievo nell'istruttoria legislativa, consentendo peraltro di concludere in tempi molto rapidi l'esame in Commissione. In tal senso, nel corso dell'esame del disegno di legge, sono stati presentati diversi emendamenti, quasi integralmente provenienti da gruppi di opposizione, che, pur essendo stati valutati nelle linee generali dalla Commissione, non hanno trovato accoglimento.

Senza entrare nel merito di tutte le problematiche poste da parte dei gruppi in Commissione, che erano peraltro emerse anche nel corso dell'esame al Senato, il dibattito si è incentrato in particolare su tre argomenti.

In primo luogo, da più voci dell'opposizione sono giunti segnali di preoccupazione, con particolare riferimento agli articoli 1 e 3 del decreto-legge, in ordine al quadro di possibili incertezze generato dalle disposizioni in materia di protezione civile, anche sotto il profilo delle responsabilità politico-istituzionali. Alla luce di tali riflessioni, senza voler entrare all'interno di polemiche sterili e poco costruttive, dettate spesso dalla contingenza, è evidente che si pone con urgenza il problema generale degli interventi per la messa in sicurezza del territorio e la necessità di completare sollecitamente l'operazione di aggiornamento delle mappe sismiche su tutto il territorio nazionale, dettando altresì adeguati criteri di merito e finanziari per prevenire in modo rapido i rischi connessi al dissesto idrogeologico del paese.

In secondo luogo, si è osservato, anche da parte del relatore, che le risorse destinate al provvedimento in esame rappresentano soltanto un primo contributo concreto per far fronte alle esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali, ma che, tuttavia, esse appaiono insufficienti per affrontare la situazione complessiva. Nel sottolineare quindi la rilevanza del problema relativo al reperimento delle risorse, si è prospettata anche l'ipotesi di

attivare, con maggior decisione, le procedure per attingere agli appositi fondi di solidarietà dell'Unione europea.

Infine, quasi tutti i gruppi hanno evidenziato l'opportunità che il Governo possa precisare chiaramente come intenda procedere per far fronte all'ulteriore emergenza relativa alle recenti alluvioni verificatisi nelle regioni del nord Italia, sopraggiunte in una fase successiva all'emanazione del decreto-legge, definendo le necessarie risorse finanziarie e le adeguate misure a tutela e salvaguardia delle popolazioni più duramente colpite. In merito a tale questione, il Governo ha assicurato ai membri della Commissione che per le regioni interessate è già stato dichiarato lo stato di emergenza ed è allo studio del Ministero del tesoro la modalità di copertura degli eventuali interventi per far fronte all'emergenza. Il rappresentante del Governo ha altresì ricordato che al Senato è stato accolto un ordine del giorno presentato dall'opposizione, che impegna l'esecutivo ad attivare tutte le procedure per far fronte all'emergenza verificatasi nelle regioni del nord.

Alla luce di tali riflessioni e rassicurazioni, pertanto, la VIII Commissione ha ritenuto di non modificare il testo licenziato dal Senato, con il rischio di rallentare pericolosamente l'attuazione degli interventi emergenziali previsti per le zone interessate dal provvedimento.

Appare in questa sede opportuno ricordare all'Assemblea che tutti i pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva sul provvedimento in esame sono stati favorevoli, sia pure, in alcuni limitati casi, con condizioni o osservazioni. Ciò dimostra la validità del provvedimento e la sua sostanziale condivisione nelle sedi parlamentari competenti.

Per quanto concerne i rilievi espressi, occorre in primo luogo dar conto del parere del Comitato per la legislazione, articolato in condizioni e osservazioni. Al riguardo, con riferimento alla condizione riferita all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, si rileva che essa non appare condivisibile, in quanto risulta piuttosto

evidente che l'articolo in questione si limita a riportare il titolo originario del decreto-legge n. 245 del 2002.

Relativamente alla condizione riferita all'articolo 3, nella parte in cui prevede, in particolari casi, l'estensione delle misure disposte dal provvedimento in esame alle ipotesi indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non si ritiene inoltre necessario l'espresso coordinamento della disposizione con quanto previsto dall'articolo 5 della citata legge n. 225, trattandosi di un procedimento dettato da ragioni di assoluta necessità ed urgenza, finalizzato esclusivamente — come ricordato dallo stesso rappresentante del Governo in Commissione — ad attivare i poteri straordinari spettanti al Presidente del Consiglio in casi di evidente pericolo per la vita umana.

Riguardo, infine, alle osservazioni riferite all'articolo 1, comma 3, si rileva che, pur non essendo espressamente chiarite le modalità per l'adozione dei piani per gli interventi di recupero e ricostruzione, appare evidente che l'adozione dei citati piani debba essere concertata tra comuni e regione, essendo prevista « l'intesa con i comuni interessati ». Peraltro, appare comprensibile che la normativa di dettaglio non sia stata puntualmente indicata mediante una eccessiva elencazione di misure di immediata applicazione, presumibilmente anche al fine di demandare all'autonomia decisionale degli enti locali le modalità operative di attuazione della norma.

Passando alla condizione posta dalla I Commissione in relazione all'articolo 1, comma 3, terzo periodo, che pone la questione della possibile lesione dell'autonomia organizzativa dei comuni sancita

dall'articolo 114 della Costituzione, si ritiene evidente che la disposizione citata è riferita esclusivamente alla situazione emergenziale creatasi nelle zone indicate dal provvedimento e si giustifica con l'esigenza di fronteggiare casi di straordinaria ed eccezionale gravità, non essendo applicabile in linea generale ad ogni possibile fattispecie corrispondente.

Quanto, infine, alle questioni sollevate dalla II Commissione, con le tre condizioni inserite nel parere, relative a possibili dubbi interpretativi concernenti l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, e all'articolo 4 del decreto-legge in esame, se ne riconosce la legittimità. In proposito, si osserva tuttavia che dal testo del provvedimento, nella attuale formulazione derivante dalle modifiche apportate dal Senato, emerge comunque la chiara intenzione del legislatore di riferire l'applicazione delle disposizioni ad un determinato ambito territoriale e a fattispecie esplicitamente individuate.

In conclusione, ribadendo quanto ricordato in precedenza, al termine dell'esame in sede referente la VIII Commissione ha deciso di proporre all'Assemblea l'approvazione del testo approvato dal Senato, senza apportare alcuna modifica. Per tutte le ragioni esposte, dunque, non resta che raccomandare all'Assemblea la sollecita approvazione del provvedimento.

Grazie.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 22,30.

